SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

N. 905-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATRICE IOANNUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per la funzione pubblica
di concerto col Ministro della difesa
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per gli affari regionali

(V. Stampato Camera n. 1534)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2001

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 novembre 2001

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 5ª Commissione permanente	»	5
– della 7ª Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	8

Onorevoli Senatori. - La riforma dell'organizzazione del Governo introdotta con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha posto, come è ben noto, numerosi problemi nella sua prima applicazione, sin dall'inizio della legislatura, anche a causa dell'incompiutezza della disciplina dettata per il trasferimento delle funzioni alle nuove strutture. A tali lacune non si è potuto provvedere con lo strumento del decreto delegato non essendo stata prevista, a differenza di casi analoghi, nella legge 15 marzo 1997, n. 59, un'apposita disposizione che consentisse l'adozione di decreti legislativi correttivi. Questa carenza di strumenti normativi ha reso necessaria l'iniziativa legislativa del Governo, in aggiunta alle misure previste dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha già inciso sulla organizzazione del Governo disciplinata dal citato decreto legislativo n. 300 del 1999 con la costituzione dei Ministeri delle comunicazioni e della salute.

L'articolo 1 del disegno di legge – pervenuto al Senato nel testo già approvato dalla Camera dei deputati – riapre in sostanza i termini di alcune deleghe per la riforma dell'amministrazione centrale e degli enti pubblici nazionali contenute nell'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, riproponendo essenzialmente i principi previsti da tale legge. Nel testo proposto dalla Commissione, il comma 1 è integrato con una clausola di salvaguardia dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), successivamente intervenuta, concernente la trasformazione e soppressione di enti pubblici.

L'articolo 2 (articolo 3 nel testo della Commissione) colma una lacuna nella nor-

mativa recata dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, disciplinando, seppure in via transitoria, gli uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri. In proposito la Commissione propone una riformulazione del secondo periodo del comma 1, secondo la quale la parte eccedente del contingente di personale, rispetto a quello proprio dei sottosegretari, è compresa nel contingente complessivo stabilito per gli uffici di diretta collaborazione di ciascun Ministro. La Commissione non ha ritenuto di accogliere nel testo dell'articolo le modifiche indicate nel parere della Commissione programmazione economica, bilancio, considerato che il comma 3 garantisce comunque un vincolo di invarianza di spesa.

L'articolo 3 (confermato quale articolo 5 nel testo della Commissione) reca invece un'ampia delega per la ristrutturazione dell'organizzazione delle strutture della difesa, al fine di renderle coerenti con le riforme degli ultimi anni.

L'articolo 4 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che la Commissione propone all'Assemblea quale articolo 6, ripropone una delega non esercitata nella passata legislatura, i cui princìpi vengono integrati con il riferimento ai parametri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 138.

L'articolo 5 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento (articolo 7 nel testo della Commissione) contiene una delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione; anche in questo caso viene sostanzialmente riaperta una delega prevista dalla citata legge n. 59 del 1997. Una delega per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia è contenuta nell'articolo 8 del testo della Commissione (identico all'articolo

6 del testo approvato dalla Camera dei deputati): quella delega, a suo tempo già disposta e scaduta inutilmente, risulta tuttora necessaria data la complessità della normativa vigente in materia.

La delega prevista dall'articolo 7 come pervenuto in Senato, a sua volta, si rende necessaria anche per adeguare la disciplina in materia di beni culturali alla legge di revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione. Tale delega legislativa (ora contenuta nell'articolo 9 del testo della Commissione), è stata particolarmente discussa nel corso dell'esame in sede referente e sensibilmente riformulata, anche per tenere conto delle osservazioni formulate dalla 7ª Commissione permanente nel suo parere.

L'articolo 8 del disegno di legge nel testo della Camera – corrispondente all'articolo 12 del testo proposto dalla Commissione viene sottoposto al Senato con una parziale modifica alla disposizione contenuta nel comma 1, lettera g), che inserisce il comma 3-bis all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, relativo agli enti di ricerca in agricoltura. La modifica proposta dalla Commissione si limita a prescrivere che uno dei componenti il consiglio scientifico, organo di indirizzo di quegli enti, tra i due nominati dal Ministro, sia designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Anche tale articolo è stato oggetto di attenzione particolare nel corso dell'esame in Commissione, sollecitando l'impegno del Governo a prendere in considerazione eventuali correzioni e adattamenti per la discussione dinanzi all'Assemblea del Senato.

La Commissione, inoltre, propone alcuni articoli aggiuntivi rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. L'articolo 2 reca alcune, limitate modifiche al già citato articolo 28 della legge finanziaria 2002, relativo alla trasformazione e alla soppressione di enti pubblici.

L'articolo 4 riformula la disposizione di cui all'articolo 60, comma 1, numero 1) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, relativa alla ineleggibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale, presidente della provincia e consigliere provinciale per alcuni titolari di incarichi amministrativi nell'organizzazione del Governo: dal testo riformulato è omesso il riferimento ai capi di gabinetto dei Ministri.

L'articolo 10 riconduce nel proprio contesto organizzativo naturale l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, gli uffici biblioteca e documentazione che, per effetto del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono stati assegnati, nell'ambito dell'ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 11, infine, introduce una ulteriore delega legislativa per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.

IOANNUCCI, relatrice

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Moro)

29 gennaio 2002

sul disegno di legge e su emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2: *a)* il comma 1, sia sostituito dal seguente: «1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, fermo restando il contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero e il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.»; *b)* al comma 2, la parola: «nomina» venga sostituita, ovunque ricorra, dalle altre: «può nominare».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.11, 8.12 e 8.5.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 2.3, nel presupposto che non venga superato il contingente complessivamente previsto per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: ASCIUTTI)

24 gennaio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In particolare, condivide l'esigenza di una nuova delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico, recata dall'articolo 5, del resto connessa alla proroga degli organi collegiali attualmente vigenti disposta dall'articolo 6 del decretolegge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Per quanto riguarda invece l'articolo 7, recante una delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, la Commissione osserva che esso individua cinque campi di intervento, per ciascuno dei quali opera una delimitazione di area, più che indicare puntualmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, principi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio della delega.

La Commissione manifesta tuttavia un orientamento favorevole a tale articolo prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono secondo cui il Governo, per quanto riguarda la delega relativa al settore dei beni culturali, intende seguire le seguenti linee di indirizzo:

- 1. l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non deve comportare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali (vincoli), e deve comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali;
- 2. la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati deve porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali;

- 3. la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela deve essere condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza;
- 4. l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici deve tenere conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico;
- 5. la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali deve essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.

Per quanto riguarda infine l'articolo 8, che reca alcune significative modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura:

considerate le innovazioni recate al sistema degli organi del Consiglio di ricerca in agricoltura (CRA), ove il consiglio scientifico è sostituito da un «consiglio dei dipartimenti», con funzioni – oltre che di programmazione – di indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica e la cui composizione (a differenza del consiglio scientifico, composto tra l'altro da cinque membri eletti dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente) è rimessa allo statuto che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, il quale sarebbe così esautorato dalle funzioni di indirizzo ad esso tipiche

considerate altresì le modifiche apportate alla disciplina concernente l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

invita la Commissione di merito ad una approfondita riflessione, atteso che le suddette modifiche sembrano poter compromettere l'autonomia scientifica degli enti, sottoponendoli a un forte controllo centrale.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 1ª Commissione permanente presenterà all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
- 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
- 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- 4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
 - 2. Identico.
 - 3. Identico.

4. Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)

- 1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione)

- 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.
- 2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma

Art. 3.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione)

- 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, s'intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
 - 2. Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Identico.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità)

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;».

Art. 5.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

- 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
- 3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
- 4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle com(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

petenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. 5.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 6.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico)

Identico.

Art. 8.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 7.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)

- 1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:
 - a) beni culturali e ambientali;
 - b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
 - d) sport;
 - e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* adeguamento all'articolo 117 della Costituzione:
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali **attraverso il riordino e la semplificazione della normativa** anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)

- 1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, **limitatamente alla lettera** *a*), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
 - a) identica;
 - b) identica;
 - c) identica;
 - d) identica;
 - e) identica.
 - 2. Identico:
- *a)* adeguamento **agli articoli** 117 **e 118** della Costituzione:
 - *b) identica*:
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adegua-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione delle sanzioni diverse da quelle penali in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei con-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni: ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali: individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei con-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) identica;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. Identico.

Art. 10.

(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modicazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
- b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale.

Art. 8.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)

- 1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c*) il consiglio dei dipartimenti;»;
- b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
- c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7»;
- *d)* all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: «*b*-bis) il consiglio scientifico;»;

Art. 12.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)

- 1. Identico:
 - a) identica;
 - b) identica;
 - c) identica;

d) identica;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- *e)* all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «scientifica» sono inserite le seguenti: «nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti»;
- f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «ed un rappresentante della categoria dei sementieri» sono sostituite dalle seguenti: «, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori»;
- g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro».
- 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- e) identica;
- f) identica;

- g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
 - 2. Identico.

3. *Identico*.